



ANOLF REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA "APS - ONLUS"

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 24 novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, così come previsto dallo statuto, il Sig. Faghi Elmi Ahmed e verbalizza la Sig.na Aurora Nako.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 22 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione e apre la discussione in merito alla deliberazione proposta, illustrando ed esponendo quanto segue

ORDINE DEL GIORNO:

1. presentazione e approvazione dello Statuto con le modifiche necessarie all'adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.L. 3 luglio 2017 n.117) ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore
2. varie ed eventuali

punto 1

il Presidente fa notare a tutti i Soci che l'adeguamento dello Statuto è già stato approvato il 04 aprile 2021 e però intervenuta successivamente la necessità di alcune ulteriori modifiche, che comunque richiedono l'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, così come previsto dal D.L. 117 3.7.2017.


Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le modifiche apportate elencandole una ad una e spiegando la ragione della variazione. Segue la discussione che riguarda esclusivamente una ulteriore richiesta di chiarimenti.


Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e non è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.


la Segretaria verbalizzante
Aurora Nako


Il Presidente dell'Assemblea
Ahmed Faghi Elmi

STATUTO

di

ANOLF REGIONALE FVG - APS

ART.1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA.

1. Ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e successive modifiche, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Nazionale Oltre le Frontiere – ANOLF REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - APS**" identificata con l'acronimo "**ANOLF REGIONALE FVG - APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trieste non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE alla quale aderisce e della quale condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

3. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera nel territorio della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia nonché in ambito nazionale, europea e/o internazionale.

4. L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolto al pubblico, la denominazione "**Associazione Nazionale Oltre le Frontiere – ANOLF REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - APS**" oppure, per le attività strettamente legate alla propria governance, "ANOLF REGIONALE FVG – APS"

ART. 2 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e Successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religiose;

l - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione;

n - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p - servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n.106;

q - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generali a norma del presente articolo;

v - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari al fine di regolamentare specifici rapporti associativi e/o attività.

L'Associazione svolge inoltre, a norma dell'art.41, 1° comma, lettera b del Codice del Terzo Settore, l'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

E' specifico intendimento dell'Associazione concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie. In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra i Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni e Coordinamenti di Associazioni territoriali o di settore, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, l'Associazione:
- rappresenta tutte le Organizzazioni aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività delle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale ed i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;

- promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- Al fine di affermare i principi della democrazia, della pace e della non violenza, dei diritti umani e della giustizia, della convivenza e del pluralismo delle culture e del dialogo interculturale, della cooperazione e della solidarietà fra i popoli, l'Associazione si propone di svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con le seguenti finalità:
- favorire un'integrazione armoniosa nello spirito del rispetto dei diritti umani, della Costituzione italiana e delle normative vigenti, tra la società ospitante e la popolazione immigrata
 - tutelare i diritti civili e accoglienza degli stranieri in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, con particolare attenzione alle famiglie, alle donne e ai minori nonché ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria
 - promuovere la conoscenza della cultura del territorio come cultura plurale basata sul riconoscimento e rispetto delle diversità
 - favorire il perfezionamento professionale ed aggiornamento dei mediatori culturali attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello territoriale, nazionale e internazionale
 - promuovere attività, campagne, progetti territoriali, nazionali e internazionali, di rete e consortili di accompagnamento e aiuto alle persone straniere svantaggiate e non abbienti colpite da esclusione sociale, discriminazioni di ogni tipo, violazione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali, calamità naturali, guerre, violenza generalizzata
 - promuovere attività a carattere educativo, culturale, sociale e politico di sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito dei temi sopra elencati.

ART.3 FINALITA'

3.1

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione può operare nel settore di tutela dei diritti civili, svolgendo le seguenti attività:

- organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo
- favorire la cultura del diritto nel rispetto della normativa e garantire ai cittadini stranieri di paesi terzi pari condizioni di accesso ai servizi
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro
- mediazione culturale e linguistica nell'ambito dell'istruzione e più ampiamente nel mondo dell'educazione interculturale con l'intento di agevolare la comunicazione ed i rapporti scuola-famiglia
- mediazione culturale in tutti gli ambiti dell'esprimersi sociale, quali a titolo esemplificativo: socio sanitario e assistenziale, istituzionale, burocratico in cui si presenta come necessaria la mediazione tra appartenenti a culture diverse e in particolare tra identità culturali dei nativi e quelle degli immigrati
- servizi di interpretariato (sia voce che per scritto) e di accompagnamento degli immigrati nei diversi servizi del territorio
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, dall'assistenza sanitaria al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa
- organizzare di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione
- promuovere e sostenere l'attività della Fondazione Banco Alimentare, con il proposito di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare e la redistribuzione delle stesse in maniera gratuita alle persone immigrate e non
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- realizzare progetto di sviluppo sociale, culturale o ambientale del proprio territorio attraverso progetti di servizio civile nazionale

- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri a fini sociali e culturali
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative
- costituire i servizi di orientamento all'inserimento scolastico dei bambini e degli adolescenti, all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorativa e abitativa e alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale e riconoscimento dei titoli di studio pregressi
- servizi di traduzione modulistica ed altro materiale informativo per immigrati
- formazione e consulenza per la progettazione e la gestione di interventi negli ambiti di attività dell'Associazione e formazione e consulenza volte ad aumentare la capacity building degli operatori di settore, con il coinvolgimento di Enti locali, servizi sociali, sindacati, studi legali, associazioni
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotapes e di ogni altro mezzo utile allo scopo
- promuovere attività di studio, la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali, di documentazione inerenti la propria attività
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e della popolazione in condizioni di svantaggio, collegandosi anche a progetti di intervento internazionale già in atto e collegandosi con enti e associazioni di analoghe finalità
- organizzare seminari periodici di formazione o aggiornamento rivolti a tutti coloro che, nel lavoro o in attività di volontariato, operano con immigrati non abbienti e in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare e minori stranieri non accompagnati
- azioni e campagne per la difesa e la promozione dei diritti umani, per la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'esclusione sociale e iniziative di difesa dei gruppi svantaggiati e vulnerabili in Italia e nelle aree geografiche d'intervento della cooperazione
- organizzare corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
- organizzare attività di animazione sociale e interculturale
- promuovere pubblicazione di testi utili alla diffusione della conoscenza reciproca tra i popoli
- diffondere informazioni riguardanti le normative nazionali, comunitarie e internazionali sull'asilo, gli orientamenti giurisprudenziali in materia ed ogni altra notizia utile
- promuovere qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione. Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente di immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani, e di italiani
- sviluppare campagne di informazione sulle attività del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri
- in generale, sviluppare tutte le attività coerenti alla missione dell'organizzazione.

3.2

Nel settore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, attività prioritarie dell'Associazione sono:

- organizzare attività di assistenza e accoglienza in Italia e in altri paesi di rifugiati e sfollati costretti a fuggire dalle zone di guerra e dalle aree di crisi
- offrire ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria accolti servizi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per gli ospiti delle comunità
- offrire ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria accolti servizi di orientamento all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorativa e abitativa e alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale e al riconoscimento del titolo di studio pregressi

- offrire ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria accolti servizi di orientamento all'inserimento scolastico dei bambini e degli adolescenti
- offrire ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria accolti orientamento e assistenza al rimpatrio volontario e l'accesso a informazioni aggiornate sulla situazione dei paesi d'origine
- attivare servizi per la riabilitazione delle vittime di tortura
- fornire informazioni adeguate agli stranieri che, entrati regolarmente o irregolarmente nel territorio italiano, intendano chiedere asilo oppure intendano avvalersi delle misure di protezione umanitaria
- fornire assistenza, anche attraverso l'ausilio di interpreti, ai richiedenti asilo presso le frontiere terrestri e aeroportuali italiane
- tutelare con particolare attenzione la condizione dei minori richiedenti asilo e rifugiati, al fine di garantire un'effettiva e corretta applicazione delle norme contenute nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
- tutelare i richiedenti asilo i cui diritti riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali non siano stati rispettati, anche adottando, nei casi più gravi, opportune azioni legali
- vigilare su eventuali abusi, irregolarità o azioni di discriminazione e razzismo a danno di richiedenti asilo e rifugiati, attraverso segnalazioni e rapporti alle autorità competenti
- fornire supporto e consulenza, su tutto il territorio nazionale, ad amministrazioni pubbliche, enti locali, associazioni e a tutti i soggetti che hanno contatti diretti e indiretti con i richiedenti asilo e i rifugiati
- diffondere in tutto il territorio nazionale informazioni riguardanti le normative nazionali, comunitarie e internazionali sull'asilo, gli orientamenti giurisprudenziali in materia e ogni altra notizia utile
- elaborare studi, rapporti e ricerche sulla condizione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sulla tutela dei loro diritti, sui problemi di accoglienza e integrazione nella società italiana
- organizzare, su tutto il territorio nazionale, seminari di formazione rivolti a tutti i soggetti che operano con richiedenti asilo e rifugiati, sia nella tutela dei diritti, sia nell'organizzazione dei servizi di accoglienza e di integrazione (pubblica amministrazione, enti locali, servizi sociali, sindacati, studi legali, associazioni di volontariato).

3.3

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.4

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti esterni, pubblici e privati, per erogare servizi e conseguire gli obiettivi istituzionali del sodalizio.

3.5

L'Associazione può organizzare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - COLLABORAZIONI ED ADESIONI

4.1

L'Associazione potrà partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti e associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

4.2

L'Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti, reti associative e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo.

ART.5 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le Anolf provinciali dell'ambito della Regione FVG e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e

che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi come associati le Anolf provinciali e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche i minorenni, con il consenso del detentore della patria podestà. Il minore non può godere dell'elettorato passivo, mentre l'elettorato attivo va espresso attraverso il detentore della patria podestà.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE FVG – APS per ciascun anno solare. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF REGIONALE FVG - APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall' eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE FVG - APS sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

5.1 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e all'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 8, del presente Statuto

5.2 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata.

Avverso i provvedimenti di decadenza adottati dal Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, l'ANOLF REGIONALE FVG - APS può promuovere ricorso al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione.

Nei casi d'inerzia del Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE FVG - APS può intervenire con le stesse procedure, il Consiglio Direttivo della Rete Associativa dell'ANOLF NAZIONALE.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo della Rete Associativa dell'ANOLF NAZIONALE anche su proposta del Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE FVG - APS nel caso di mancato versamento della quota associativa ove esso non venga regolarizzato entro 20 giorni dalla comunicazione della morosità.

La decadenza comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

ART. 6 - STRUTTURA ANOLF REGIONALE FVG- APS

L'Associazione, al fine di ottenere una presenza capillare sul territorio, si articola nella sede centrale di Trieste e nelle 6 unità locali distribuite sul territorio della regione.

Il trasferimento o la chiusura o l'apertura di sedi operative, proposte dalla Presidenza, non comportano modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione a tutti gli uffici ed organi competenti.

6.1

Le organizzazioni degli sportelli di informazioni delle Sedi Operative Territoriali concorrono alla programmazione dalla Presidenza dell'Anolf Regionale FVG-APS, partecipando in particolare alla definizione delle attività di servizio nel loro territorio e delle modalità con cui attuarle e possono concorrere alla loro realizzazione.

6.2

La amministrazione economica e finanziaria è gestita dall'Anolf Regionale, l'operatività delle Sedi Operative Territoriali sono contenute e definite nel Regolamento Generale di Funzionamento e Gestione proposto dalla Presidenza, di concerto con la Presidenza dell'Anolf Nazionale.

ART.7 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- Il Revisione legale dei conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

ART.9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle NOLF Provinciali e/o dagli enti associati e dall'ANOLF REGIONALE FVG – APS: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- approvare l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;

- nominare la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;
- decidere la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti delle ANOLF Provinciali e Territoriali, nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali;
- promuovere al Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE la proposta di decadenza del socio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al

co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti, da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite dalla legge vigente.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di Interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, mediante una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 20 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 – SCIoglimento E DvolutioNE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 - LOGO

Il "logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lo Statuto si compone di numero 23 articoli e 13 pagine.



Vol. 09/21/2023

PERBASA

1 ALBANO

originale dell'atto registrato a Trieste

IL DIRETTORE PROVINCIALE

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

[Handwritten signature]